

STATUTO

Associazione Save the Children Italia - Onlus

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 – Denominazione e Sede

È costituita una Associazione denominata "Save the Children Italia - Onlus", organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

L'Associazione è altresì annoverata tra le Organizzazioni Non Governative già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 come richiamate dall'art. 32, comma 7 della L. 11 agosto 2014, n. 125.

L'Associazione ha sede legale a Roma. Sedi secondarie, uffici e delegazioni possono essere istituite in Italia e all'estero su delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale in Roma non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio Direttivo.

È fatto obbligo all'Associazione dell'uso, oltre che nella denominazione, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Art. 2 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento per qualsiasi causa o di accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 3 del presente Statuto, si procede allo scioglimento dell'Associazione, con il rispetto delle disposizioni dell'art. 18.

TITOLO II

FINALITÀ ISTITUZIONALI ED ATTIVITÀ

Art. 3 – Finalità istituzionali

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Scopo dell'Associazione è la promozione e protezione dei diritti dei minori – secondo la Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia – in Italia ed in ogni parte del mondo. L'Associazione opera in particolare nel settore della cooperazione in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, dell'assistenza psicologica, sociale, pedagogica e socio-sanitaria, come di ogni altra forma di assistenza e soccorso ai bambini che vivono in condizioni disagiate o di emergenza.

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili, stipulare contratti, accordi con altre associazioni, strutture e terzi in genere, sostenere l'attività di enti ad essa collegati o aventi le medesime finalità e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 4 – Attività

L'Associazione svolge ogni attività utile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ed in particolare:

- intraprende qualsiasi operazione in Italia ed all'estero che di volta in volta sia ritenuta necessaria a tale fine;
- promuove la raccolta di contributi ai fondi dell'Associazione per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo;
- promuove o organizza campagne di sensibilizzazione volte alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituzionali;
- costituisce o partecipa alla costituzione o sovvenziona qualsiasi associazione, istituzione o fondazione di natura caritatevole avente i suoi stessi scopi;
- negozia, conclude e dà esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone fisiche e giuridiche, al fine di perseguire o contribuire alla realizzazione dei suoi scopi;
- scrive, stampa, pubblica, emette e fa circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, manifesto e usa qualsiasi altro mezzo di informazione;
- svolge attività di formazione di operatori scolastici, socio-culturali, socio-sanitari e istituzionali direttamente connessa e strumentale alle finalità istituzionali, attraverso l'organizzazione di corsi, seminari e convegni e la produzione di materiale informativo, didattico ed educativo.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

TITOLO III
GLI ASSOCIATI

Art. 5 – Gli associati

Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutti coloro che, previa domanda motivata presentata da almeno due membri in carica del Consiglio Direttivo, vengano ammessi dall'Assemblea. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota annuale che verrà definita dall'Assemblea degli Associati.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 6 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione, o estinzione nel caso di enti e persone giuridiche.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo con delibera motivata per ragioni che comportino indegnità o per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, ovvero qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo o per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote annuali di associazione.

TITOLO IV
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

- uno o più Vice Presidenti se nominati;
- il Tesoriere;
- il Collegio Sindacale;
- l'Advisory Board se nominato.

Le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio Direttivo può stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese, opportunamente documentate, occorse per lo svolgimento delle attività sociali.

Art. 8 – L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea è organo deliberante e sovrano dell'Associazione.

Di essa fanno parte tutti gli associati dei quali essa rappresenta l'universalità.

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso scritto, inviato a ciascun associato con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a tre giorni.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà sottoscritto, in nome del Consiglio Direttivo, dal Presidente o dal Tesoriere.

L'Assemblea è convocata in ogni luogo, sia in Italia che all'estero, e può riunirsi validamente anche in audio o audio/video conferenza.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Tesoriere; in mancanza l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato, ovvero da terzi che non siano membri del Consiglio Direttivo o membri del Collegio Sindacale o dipendenti dell'Associazione. Tuttavia nessuno può rappresentare più di un associato.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti in proprio o per delega almeno la metà degli associati e le delibere sono prese a maggioranza degli intervenuti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega e delibera sempre a maggioranza semplice. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto o lo scioglimento dell'Associazione sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea si raduna almeno una volta all'anno. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio;
- all'ammissione ed esclusione degli associati;
- alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo. La selezione dei candidati avverrà anche sulla base di un elenco di persone individuate dal Consiglio Direttivo, sia tra gli associati che tra estranei e ritenute in grado di contribuire allo sviluppo dell'Associazione, fatto pervenire agli associati almeno otto giorni prima dell'Assemblea;
- alla nomina del Collegio Sindacale;
- all'approvazione e alla modificazione dello Statuto;
- all'approvazione della Missione;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre all'Assemblea.

L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno il 10% degli associati, che devono comunicare per iscritto le ragioni della richiesta.

L'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea si trovino nel luogo ove l'assemblea stessa è convocata;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e video collegati dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da cinque (5) a quindici (15), secondo il numero stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina. I suoi membri sono nominati dall'Assemblea così come indicato al precedente articolo 8.

A tal fine, il Consiglio Direttivo in carica predispose la lista dei candidati da presentare all'Assemblea, tenendo conto:

- a) dei risultati dell'autovalutazione della propria attività;
- b) dei risultati complessivi ottenuti dell'Associazione;
- c) dell'effettivo impegno di ciascun membro uscente e ricandidato;
- d) della necessità di rispettare una composizione eterogenea del corpo consiliare in termini di genere e professionalità rappresentate;
- e) della necessità di assicurare un adeguato ricambio dei Consiglieri.

Una volta nominato, il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi membri, il Presidente ed il Tesoriere.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 2 (due) anni; essi sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Tuttavia il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea degli Associati di derogare al limite dei tre mandati consecutivi di nomina per uno o più membri del Consiglio Direttivo qualora ritenga che ciò sia nell'interesse dell'Associazione per il pieno raggiungimento della propria Missione, motivando adeguatamente all'Assemblea tale richiesta.

Qualora il Presidente o il Tesoriere cessino o decadano anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio nomina tra i Consiglieri in carica un nuovo Presidente e/o Tesoriere.

Qualora un Consigliere cessi o decada anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio può cooptare un sostituto, la cui nomina dovrà essere ratificata dall'Assemblea degli Associati alla prima riunione utile. Il Consigliere cooptato rimarrà in carica fino alla scadenza del suo mandato a prescindere dall'anzianità di carica maturata dal Consigliere sostituito.

Qualora venga meno, nel corso di un mandato, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio Direttivo decade e il Presidente convocherà in via immediata e senza indugio l'Assemblea degli Associati affinché provveda alla nomina dei nuovi membri del Consiglio Direttivo.

Su mozione di almeno tre (3) membri del Consiglio Direttivo è possibile ritirare la fiducia, anche in assenza di giusta causa, sia al Presidente, sia al Tesoriere purché si esprima a favore la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri. Qualora il Presidente e/o il Tesoriere risultino sfiduciati perdono la qualifica; il Consiglio Direttivo provvede a nominarne i

sostituiti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in conformità alla legge ed allo Statuto, e salvi i poteri degli altri organi dell'Associazione. Ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, quali, in via esemplificativa e non tassativa, il potere di accettare donazioni, liberalità e lasciti, richiedere ed incassare contributi, assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti, compiere operazioni di banca, richiedere finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie, concludere e risolvere contratti compresi quelli di lavoro, stipulare in specie contratti di locazione e di affitto, acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili, stipulare convenzioni e contratti con enti pubblici o privati o con singoli individui.

Il Consiglio Direttivo ha altresì le seguenti responsabilità:

- a) definire la Missione dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea;
- b) impostare ed approvare le principali politiche ed i programmi dell'Associazione in coerenza con la Missione;
- c) assicurare un'efficace direzione strategica dell'Associazione;
- d) esprimere, su iniziativa del Presidente e del Tesoriere, un'autovalutazione annuale sull'impegno e sull'operato del Consiglio Direttivo in termini di indirizzo, assistenza e supporto della struttura operativa;
- e) curare la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali garantendone la coerenza con le linee guida strategiche;
- f) garantire l'integrità legale, etica e finanziaria, e mantenerne la trasparenza;
- g) promuovere le attività dell'Associazione al fine di garantire un ampio riconoscimento e supporto da parte dell'opinione pubblica;
- h) approvare annualmente, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo, l'organigramma dell'Associazione in termini di numero di risorse umane impiegate;
- i) curare la formulazione di eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j) determinare la quota annuale di associazione dovuta dagli associati e le sue modalità di versamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- k) proporre la nomina, da parte dell'Assemblea, dei componenti il Collegio Sindacale;

l) promuovere l'assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia per legge o per Statuto demandato all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante avviso scritto, ovvero altro strumento anche informatico da cui consti il ricevimento della notizia, ai membri del Consiglio Direttivo e ai membri del Collegio Sindacale. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante invio di messaggio di posta elettronica inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione. Il Consiglio può riunirsi validamente anche in audio o audio/video conferenza secondo le modalità stabilite al precedente articolo 8.

Il Consiglio può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri nonché parte di essi al Direttore Generale, compreso l'uso della firma sociale e compreso altresì il potere di accettare donazioni, liberalità e lasciti, fissandone i compiti e i poteri. Può altresì nominare, anche tra estranei, Direttori e Procuratori per determinati atti o categorie di atti con quelle mansioni, limiti, retribuzioni che riterrà più opportuni.

Il Consiglio può designare al proprio interno un Comitato Esecutivo, composto al massimo da cinque membri compreso il Presidente del Consiglio Direttivo, definendone i compiti. Parimenti il Consiglio può designare un Comitato Scientifico, i cui membri possano essere anche esterni al Consiglio Direttivo, definendone composizione e compiti. Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore dell'Associazione designando un esterno al Consiglio oppure dando la delega per la gestione dell'Associazione ad uno dei Consiglieri. Al Consigliere delegato alla funzione di Direttore dell'Associazione può essere corrisposto un compenso. Il Consiglio Direttivo determina il compenso, i compiti, i poteri del Direttore dell'Associazione.

Art. 10 – Il Presidente

Al Presidente è conferito il potere di eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché quello di adottare tutti i provvedimenti ordinari urgenti di competenza del Consiglio Direttivo stesso, allo scopo di garantire l'ordinario funzionamento dell'Associazione, salva, alla prima seduta utile, la ratifica dei predetti provvedimenti.

Il Presidente, unitamente al Tesoriere, ha l'onere di richiedere ai singoli Consiglieri l'espressione da parte loro di autovalutazioni annuali sull'impegno e sull'operato in termini di indirizzo, assistenza e supporto della struttura operativa all'interno delle quali segnalare anche eventuali situazioni di potenziale conflitto di interesse con l'Associazione stessa. Dette autovalutazioni, cumulativamente a quelle del Presidente e del Tesoriere, formeranno oggetto di espressione dell'autovalutazione annuale di cui al precedente art. 9, comma 12, lettera d).

Il Presidente e, in sua provvisoria assenza o provvisorio impedimento, il Tesoriere, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

La sottoscrizione del Tesoriere fa prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente presiede l'Assemblea degli Associati, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. La convocazione del Consiglio Direttivo può altresì essere effettuata da un terzo dei suoi componenti o, in assenza del Presidente, dal Tesoriere.

Art. 11 – I Vice Presidenti

E' facoltà del Consiglio, in caso se ne ravvisi la necessità, di eleggere al proprio interno uno o più Vice Presidenti definendone le competenze con apposita delibera.

Art. 12 – Il Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di assistere e sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Più in particolare, al Tesoriere sono attribuiti i seguenti compiti:

- sovrintendere alla corretta tenuta delle scritture contabili di legge ed alla gestione amministrativa e fiscale conforme alle prescrizioni di legge;
- sovrintendere alla attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo in materia amministrativa;
- illustrare il bilancio annuale all'Assemblea degli Associati;
- assicurare la corretta pubblicità dei bilanci dell'Associazione.

Il Tesoriere, unitamente al Presidente, ha l'onere di richiedere ai singoli Consiglieri l'espressione da parte loro di autovalutazioni annuali sull'impegno e sull'operato in termini di indirizzo, assistenza e supporto della struttura operativa all'interno delle quali segnalare anche eventuali situazioni di potenziale conflitto di interesse con l'Associazione stessa. Dette autovalutazioni, cumulativamente a quelle del Presidente e del Tesoriere, formeranno oggetto di espressione dell'autovalutazione annuale di cui al precedente art.

9, comma 12, lettera d).

Al Tesoriere sono conferiti, in caso di comprovata e provvisoria assenza o comprovato e provvisorio impedimento del Presidente, tutti i poteri del Presidente stesso così come disciplinati dal precedente art. 10.

In caso di comprovata e provvisoria assenza o comprovato e provvisorio impedimento sia del Tesoriere che del Presidente, i loro poteri, così come disciplinati dal precedente art. 10 e dal presente articolo, sono conferiti al Consigliere più anziano in ordine di età anagrafica.

Art. 13 – Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri, di cui almeno uno iscritto nel Registro dei Revisori Legali, nominati dall'Assemblea tra persone di adeguata professionalità.

I componenti del Collegio Sindacale durano in carica tre anni, salvo dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo corretto funzionamento.

Il Collegio Sindacale rendiconta la propria attività in apposita relazione che deve essere messa a disposizione degli associati contestualmente al bilancio consuntivo e prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea.

I componenti del Collegio Sindacale intervengono alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo in cui vengano assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo; possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni ove siano in trattazione materie afferenti alla loro competenza, per dare i chiarimenti del caso.

Art. 14 – Requisiti di onorabilità e indipendenza

Tutti coloro che rivestono cariche sociali debbono avere la piena capacità civile ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti dal presente articolo.

Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica costituisce causa di decadenza dalla carica stessa.

Sono considerati requisiti di onorabilità:

- a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di

cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;

- b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione da Albi Professionali di eventuale appartenenza.

Non possono ricoprire cariche sociali, per assenza dei requisiti di indipendenza, coloro che svolgono incarichi direttivi o esecutivi presso partiti o movimenti politici e coloro che si trovino in conflitto di interessi con l'Associazione stessa.

Art. 15 – Advisory Board

E' facoltà del Consiglio istituire un Advisory Board definendone la composizione, la durata e le competenze.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 16 – Patrimonio

Il patrimonio è formato:

- a) dal patrimonio iniziale;
- b) dalle quote associative ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- c) dai contributi erogati da enti pubblici per l'espletamento di attività di rilevante interesse sociale e per questo meritevoli di tutela e contribuzioni;
- d) dagli avanzi di gestione derivanti dalle attività istituzionali;
- e) da donazioni, lasciti ed erogazioni speciali, sia di persone fisiche che giuridiche;
- f) da quote di imposte o tasse che per legge siano destinabili a sostegno del volontariato e delle organizzazioni di utilità sociale;
- g) da fondi raccolti con pubblica sottoscrizione con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private, enti locali, persone fisiche, persone giuridiche, e da contributi, sussidi ed elargizioni;
- h) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;

- i) da beni mobili e immobili divenuti di proprietà dell'Associazione;
- j) da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il patrimonio sociale è anche costituito da ogni altra entrata o bene mobile o immobile che abbia concorso ad incrementare l'attivo sociale.

È fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il patrimonio è rigidamente vincolato ai fini istituzionali e non può essere destinato a scopi diversi.

Art. 17 – Esercizio Finanziario

La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno. Il Presidente del Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo che dovrà avvenire entro il 30 giugno di ogni anno.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 3.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Il bilancio consuntivo deve essere assoggettato a revisione. L'Assemblea può affidare la revisione del bilancio consuntivo ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. In alternativa, l'Assemblea può affidare la revisione del bilancio consuntivo al Collegio Sindacale a condizione che tutti i componenti di tale organo siano iscritti nel menzionato registro. Il soggetto al quale è affidata la revisione del bilancio consuntivo deve esprimere il proprio giudizio in apposita relazione che deve essere messa a disposizione degli associati prima della data fissata per l'approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Scioglimento e liquidazione

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni, ovvero per accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 3 del presente Statuto o quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 19 – Norma di chiusura

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia, ed in particolare le disposizioni contenute nel D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e nella L. 11 agosto 2014, n. 125.